

CORTE D'APPELLO FEDERALE DELLA FIDS

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/2023

R.G.CFA n. 1/23
RGTF n. 1/23
RGPF n. 17/22

AVV. MARIANNA MANTI

Avv. ANTONIO ALBANO

Avv. PAOLO D'ONORIO DE MEO

PRESIDENTE F.F.

GIUDICE COMPONENTE

GIUDICE COMPONENTE

Nel procedimento RG.CFA n. 1/2023 promosso dal Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone e dal Procuratore Federale Aggiunto Avv. Simone di Fazio con reclamo datato 29 marzo 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 17/2022 R.G.P.F. e n. 1/2023 R.G.T.F. di cui al C.U. n. 2/2023 pubblicato in data 15 marzo 2023, nei confronti di XXXXX.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto datato 31 gennaio 2023, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Simone di Fazio deferiva il Sig. XXXXXXXXXXXXX per avere lo stesso "minacciato, privatamente e pubblicamente, di ritorsioni e di morte il Sig. XXXXXXXX, ricoprendolo di ingiurie, offese e discriminazioni nell'ambito di manifestazioni sportive e comunque di contesti sportivi in cui lo stesso incolpato, tecnico federale e giudice straordinario, si è sempre qualificato quale tecnico FIDS" e, ravvisata nella condotta tenuta dal sig. XXXXX la violazione, sotto diversi profili, della normativa Federale, contestava al medesimo deferito la violazione "degli art. 1 c. 1, art. 4, comma 4, art. 4, comma 5, art. 11 ter c.c.1 del Regolamento di Giustizia FIDS; dell'art. 11 dello Statuto federale; degli artt. 3 e 4, comma 3 del Codice Etico FIDS, artt. 2 e 7 DEL Codice di Comportamento Sportivo del Coni, art. 20 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico Federale FIDS e art. 10 comma 2 del Regolamento Tecnico Arbitrale Federale FIDS; Con contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 30, lett. f, del Regolamento Federale".

Il Presidente del Tribunale Federale, visto l'atto di deferimento adottato dalla Procura Federale fissava, ex art. 48 ter R.d.G. FIDS, l'udienza di discussione dibattimentale per il giorno 8 marzo 2023.

Il deferito signor XXXXX, regolarmente invitato a comparire, faceva pervenire a mezzo p.e.c. nota di "precisazioni" datata 4 febbraio 2023 in seno alla quale, evidenziato di non essere più tesserato FIDS a

far tempo dal "16/11/2022", chiedeva di non essere più contattato dagli Organi di Giustizia della Federazione.

In occasione dell'udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al Tribunale Federale, il Procuratore Federale Aggiunto, si riportava all'atto di deferimento domandando comminarsi al sig. XXXXXXXXXXXX la sanzione della sospensione dall'attività federale per 1 anno e l'applicazione di un'ammenda pari ad euro 1.000,00.

Con decisione pronunciata mediante C.U. n. 2/2023 pubblicato il 29 marzo 2023, il Tribunale Federale FIDS, ritenuta l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato all'incolpato in considerazione delle circostanze per cui:

- *"la condotta censurata dalla Procura Federale si è svolta in un contesto «privato» tramite messaggistica whatsapp",*
- *la stessa condotta "era rivolta ad un soggetto non tesserato – tal sig. XXXXXX - e non è stata compiuta nell'ambito di manifestazioni sportive inerenti l'attività sportiva FIDS",*
- *"la divulgazione degli audio offensivi", per come precisato dall'Ufficio della Procura Federale, "non è stata effettuata dal XXXXXX ma dalla stessa persona offesa",*
- *"i fatti" assertivamente "lesivi della reputazione, onore e decoro" "non sono stati compiuti in occasione dell'esercizio dell'attività federale e/o nel suo contesto",*
- *"la condotta posta in essere dal XXXXXX non costituisce" "violazione delle norme richiamate nell'atto di incolpazione" configurabile solo nell'ipotesi in cui le condotte illecite "siano state commesse nell'ambito delle attività della FIDS",*

dichiarava il sig. XXXXXXXXXXXX non responsabile degli addebiti disciplinari allo stesso ascritti.

*

Avverso tale decisione, con reclamo del 29 marzo 2023, proponevano appello il Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone ed il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Simone di Fazio, domandando, in riforma della decisione impugnata e previo accertamento della fondatezza del deferimento e della sussistenza della responsabilità disciplinare del tesserato, comminarsi al sig. XXXXXXXXXXXX la sanzione della sospensione dall'attività federale per 1 anno e l'applicazione di un'ammenda nella misura di euro 1.000,00 ovvero la diversa sanzione ritenuta congrua.

In particolare, nell'atto di reclamo la Procura Federale asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistente l'illecito disciplinare contestato all'incolpato attribuendo - erroneamente - rilevanza solo al dato per cui la condotta censurata avrebbe natura privata e non assumerebbe rilevanza pubblica omettendo, per tale via, l'esame degli ulteriori profili di sanzionabilità dei comportamenti ascritti al XXXXXX.

L'Ufficio di Procura censura altresì la decisione impugnata rimproverando al Giudice di primo grado d'aver omesso la motivazione in ordine alla violazione degli "artt. 1 c. 1, 4 commi 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FIDS, 11 dello Statuto Federale FIDS, 3 e 4 comma 3 del Codice Etico FIDS, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 20 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico Federale FIDS e 10 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale FIDS" e d'aver completamente trascurato il dato per cui il fatto contestato ed oggetto del deferimento integrerebbe plurime violazioni dell'ordinamento federale e tanto anche in assenza di un rilievo pubblico della condotta oggetto d'incolpazione.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello fissava l'udienza di discussione per il 28 aprile 2023.

A mezzo messaggio di p.e.c. del 5 aprile 2023, l'incolpato sig. XXXXXXXXXXXX ribadiva il contenuto della nota di "precisazione" dal medesimo già trasmessa al Tribunale Federale in data 4 febbraio 2023 ed allegava alla detta comunicazione del 5 aprile 2023 copia della richiesta di archiviazione relativa a procedimento penale iscritto a suo carico in seguito a denuncia sporta dal Presidente dell'Associazione XXXXXXXXXXXX.

All'udienza del 28 aprile 2023 tenutasi dinanzi a questo Collegio con partecipazione da remoto, il Procuratore Federale Aggiunto si riportava al contenuto dell'atto di reclamo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Nessuno compariva per il sig. XXXXXXXXXXXX.

Il Collegio riservava la decisione nei termini di Legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, letti gli atti del giudizio, sentite le parti presenti all'udienza di discussione ed esaminati i documenti ufficiali, ritiene di dover confermare la decisione emessa dal Tribunale Federale.

Ed invero, le evidenze fattuali inducono a ritenere che la condotta asseritamente rilevante sul piano disciplinare e posta a fondamento dell'azione esercitata dalla Procura Federale sia maturata in un contesto estraneo rispetto a quello federale o sportivo.

E' noto come l'ambito di sanzionabilità, specie in caso di violazione dei principi generali dell'ordinamento sportivo quali quelli di lealtà e correttezza, debba essere circoscritto a quelle condotte che presentino una rilevante e palese connessione funzionale con l'attività federale o sportiva.

La censurabilità disciplinare di un comportamento deve essere vagliata avendo riguardo non solo alla qualifica ed alle qualità dell'autore, ma anche al contesto fattuale nell'ambito del quale la condotta medesima è stata posta in essere.

Nel caso di specie, sebbene sia pacifico che il deferito fosse all'epoca dei fatti in contestazione un tesserato FIDS, si ritiene che la condotta oggetto di incolpazione si sia consumata in un contesto privo di qualsivoglia connessione funzionale rispetto all'ambito federale o sportivo.

Il XXXXXX, con specifico riferimento alla vicenda che ci occupa, ha operato nell'ambito di un rapporto personale – estraneo alle vicende della FIDS ed all'ambito sportivo – che lo legava al proprio interlocutore.

Quanto al rilievo pubblico attribuibile alla condotta incriminata, dall'esame degli atti e dei documenti presenti al fascicolo del procedimento si ricava come i contenuti dell'interlocuzione intercorsa tra il XXXXX e la pretesa persona offesa sig. XXXXXXXX siano stati resi pubblici non ad opera dell'incolpato ma per volontà del denunziante e dello stesso sig. XXXXXX.

Quanto alla doglianza relativa alla omessa pronuncia da parte del Tribunale Federale rispetto agli ulteriori profili di censura portati dall'atto di deferimento, si ritiene che la riscontrata assenza di connessione funzionale con l'attività federale o sportiva, accompagnata alla natura privata del rapporto intercorso tra i "protagonisti" della vicenda *de quo*, abbia correttamente indotto il Giudice di primo grado ad escludere *ab origine* la sanzionabilità della condotta oggetto dell'atto di incolpazione e, quindi, ad escludere l'applicabilità della normativa tutta richiamata nell'atto di deferimento.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello FIDS, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza emessa dal Tribunale Federale nell'ambito del procedimento n. 17/22 R.G.P.F. e n. 11/23 R.G.T.F.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 28 aprile 2023.

Avv. Marianna Manti

Presidente F.F.

Avv. Antonio Albano

Componente

Avv. Paolo D'Onorio De Meo

Componente